



COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E PER LA TUTELA E SOSTEGNO ALLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.07.2017

CAPO I - Disposizioni Generali

- ART.1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- ART.2- Definizioni
- ART.3- Principi generali
- ART.4- I cittadini attivi
- ART.5- Patto di collaborazione
- ART.6- Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- ART.7 - Collaborazioni ordinarie
- ART.8 - Consultazione pubblica per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani- Collaborazioni straordinarie.
- ART.9 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
- ART.10- Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III- Cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici.

- ART.11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici.

CAPO IV – Forme di sostegno

- ART.12- Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- ART.13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- ART.14- Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- ART.15 - Attribuzioni di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- ART.16- Autofinanziamento

CAPO V– Comunicazione, Trasparenza e valutazione

- ART.17 – Comunicazione collaborativa

ART.18- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI – Responsabilità e vigilanza

ART.19 – Prevenzione dei rischi

ART.20- Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

ART.21 – Tentativo di conciliazione

CAPO VII – Disposizioni finali e transitorie

ART.22- Clausole interpretative

ART.23 – Entrata in vigore sperimentale

ART.24- Disposizioni transitorie

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 8 della Costituzione.

Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni nonché quelle che disciplinano gli strumenti di partecipazione oltre che gli affidamenti di beni e servizi regolati dal Codice degli Appalti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

Comune o Amministrazione: il Comune di Marino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura

imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;

Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

- Il presente regolamento si basa sui processi di governance urbana che subentra al modello di governo diretto (government), inteso come esercizio del potere decisionale derivante dal sistema istituzionale formale, e implica una nuova concezione del ruolo che la Pubblica Amministrazione svolge nei confronti dei diversi attori sociali ed economici e si estrinseca in una maggiore attenzione a forme di cooperazione e partenariato con soggetti privati non e for profit, con l'obiettivo di creare consenso attorno a determinate scelte.
- Mentre la logica di government è legata al modello di amministrazione che esercita prevalentemente poteri sovraordinati, privilegiando il principio della legalità e affidandosi al ruolo delle leggi o degli atti amministrativi, la logica di governance è più coerente con l'amministrazione che emana politiche economiche, che produce servizi e regola le attività economiche di altri soggetti, privilegiando i principi del consenso. Società e istituzioni diventano così interconnesse, legittimandosi a vicenda in un riconoscimento reciproco che ne fa superare la storica separazione e valorizza l'autonomia delle formazioni sociali adottando un modello diffuso e policentrico di reciproco scambio di interessi e di obiettivi. Nei processi partecipativi, infatti, non contano solo i risultati concreti che si raggiungono ma anche le relazioni che si instaurano tra i partecipanti e con le amministrazioni: nel corso del processo le persone si incontrano, lavorano insieme, si scambiano informazioni, si scontrano con difficoltà e problemi, scoprono affinità e interessi comuni, verificano le loro divergenze e qualche volta le superano, acquistano fiducia reciproca, stabiliscono relazioni che possono durare nel tempo.

Articolo 4 - I cittadini attivi

L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune,

la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Le Associazioni e i Comitati di Quartiere o, altre forme di associazione riconosciute avranno un percorso privilegiato di collaborazione con l'Amministrazione se iscritte agli Albi Comunali appositamente istituiti sul portale istituzionale.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui vengono realizzati in condivisione interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

- l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);

- le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

- le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

la cura occasionale;

la cura costante e continuativa;

la gestione condivisa occasionale;

la gestione condivisa costante e continuativa;

la rigenerazione temporanea;

la rigenerazione permanente.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;

attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;

Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Collaborazioni ordinarie

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e

l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.

Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali e la legittimità tecnica, stipula il patto di collaborazione.

Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 8 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani- Collaborazioni straordinarie.

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

Il Dirigente competente pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata da un'apposita commissione. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.

La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente ed un eventuale gruppo di lavoro.

Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 9 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 10.

I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Dirigente competente.

Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.

Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 8.

Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 10 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.

La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della governance urbana ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi e delle loro forme associate.

Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere:

l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 16 - Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 17 - Comunicazione collaborativa

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.

Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 18 - Monitoraggio delle attività di collaborazione

La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

La valutazione deve contenere informazioni relative a:

obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

azioni e servizi resi;
risultati raggiunti;
risorse disponibili ed utilizzate.

Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19 - Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 21- Tentativo di conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22- Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

- Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
- Il presente regolamento integra e non sostituisce i vigenti Regolamenti del Patrimonio e dei Patrocini le cui disposizioni restano in vigore.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. 7 comma 3 ultimo punto e l'art. 5 del vigente Regolamento delle Aree Verdi adottato con deliberazione del C.S. n. 2 del 05.02.2016.